

# COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO)

Centralino 059/568511 - Fax 059/565562

## IL SINDACO

(atto monocratico n. 73 del 24/07/2019)

**OGGETTO:** *Nomina Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 01.05.2016 – Arch. Alessandro Bettio*

### Premesso:

- che con atto monocratico n. 70 del 31.12.2014 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Gestione a Sviluppo del Patrimonio Cat. D, all'Arch. Elisa Tommasini a decorrere dal 01.01.2015 e fino alla scadenza del precedente mandato elettivo del Sindaco;
- che l'Arch. Elisa Tommasini è stata collocata in aspettativa dal 01.05.2016, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, presso il Comune di Maranello, e che l'aspettativa è stata prorogata al momento fino al 10/12/2019;
- che con atto monocratico n. 71 del 19/07/2019 è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 all'Arch. Alessandro Bettio a decorrere dal 25.07.2019 per cinque anni, e comunque fino alla scadenza dell'attuale mandato elettivo del Sindaco;
- che si ritiene indispensabile conferire all'Arch. Alessandro Bettio anche la responsabilità del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio a seguito collocamento in aspettativa dell'Arch. Elisa Tommasini dal 01.05.2016, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, presso il Comune di Maranello;

### Richiamati:

- l'art. 50, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;

### Visti:

- l'art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- i pareri ARAN secondo i quali non sussistono problemi a sospendere al titolare di posizione organizzativa, assente per lungo tempo, il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, utilizzando i corrispondenti risparmi per remunerare il sostituto anche se temporaneo;

### Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:

- Settore Affari Generali e Demografici
- Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
- Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
- Settore Farmacia Comunale

### **Considerato che**

- l'art. 15 comma 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, stabilisce:  
 Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
- con deliberazione di Giunta Comunale verrà stabilita la percentuale spettante del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la corrispondente posizione organizzativa, in relazione all'incarico ad interim della responsabilità del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

### **Visto inoltre**

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- la delibera GC 29 del 21.03.2019 "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2019 – 2021", che precisa come, dal confronto con i Responsabili, sia emerso che la rotazione non può essere declinata a livello apicale in considerazione del numero limitato di figure, e della titolarità di competenze di tipo assolutamente specialistico. La rotazione è stata declinata su tutti i livelli e con tutte le modalità che l'odierna organizzazione consente di attuare

### **Considerato**

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che:"la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";

### **Valutate**

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltreché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dal personale dipendente sopra indicato;
- le competenze espresse dall'Arch. Alessandro Bettio durante lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e ad interim dell'incarico di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio nel corso del mandato precedente;
- l'inesistenza nell'organico dell'Ente, relativo al personale inquadrato in categoria D, di altri dipendenti in possesso di analogo profilo professionale e/o di analogo esperienza in materia di gestione e sviluppo del patrimonio, in quanto:
  - o sono presenti cinque dipendenti inquadrati come Istruttori direttivi in cat. D, presso i Settori tecnici;
  - o solo quattro di questi sono in possesso di Laurea in Architettura ed uno di essi cesserà dal servizio il 31/07/2019, con conseguente appesantimento dell'azione amministrativa;

- sono tutti titolari di una pluralità di attività afferenti ai rispettivi ruoli e risulta pertanto impossibile conferire agli stessi nuove attività di coordinamento e/o attribuire ulteriori incarichi di particolare complessità;

### **Ritenuto**

- di procedere al conferimento dell'incarico ad interim di Responsabile del Settore Gestione a Sviluppo del Patrimonio all'Arch. Alessandro Bettio, attribuendo allo stesso le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dal 25.07.2019 al 10.12.2019, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui al comma 3 e 5 dello stesso art. 14 e 109;

### **Ritenuto inoltre**

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, come riformulato dalla deliberazione GC n. 51 del 09/05/2019, che:

- “1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua in via generale e/o particolare il soggetto incaricato di svolgere le funzioni vicarie dei Responsabili di Servizio, in caso di loro assenza e/o impedimento.
2. Le funzioni vicarie sono attribuite, di norma, ad un dipendente addetto alla medesima struttura (di massima dimensione) ed inquadrato in idonea categoria professionale (almeno categoria D). Le medesime funzioni possono essere attribuite anche a soggetto che, altrettanto, sia Responsabile di Servizio di altra struttura di massima dimensione dell'Ente.
3. Durante i periodi di assenza e/o impedimento, al titolare delle funzioni spetta la retribuzione di posizione, mentre al sostituto non compete alcun emolumento a titolo di retribuzione di posizione. Le funzioni vicarie trovano riconoscimento nei sistemi di gestione della premialità e incentivazione, adottati dall'Ente.”;

### **Vista**

la dichiarazione prodotta dal dipendente interessato di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

## **DECRETA**

**DI CONFERMARE** all'Arch. Alessandro Bettio le funzioni di competenza del Responsabile di Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale e dall'atto monocratico n. 71 del 19/07/2019;

**DI CONFERIRE**, allo stesso ad interim le funzioni di competenza del Responsabile di Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, **con decorrenza decorrenza dal 25.07.2019 al 10.12.2019**, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui al comma 3 e 5 dello stesso art. 14 e 109;

**DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane di adottare tutti gli atti conseguenti al presente atto monocratico;

**DI PRECISARE** che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**DI DARE ATTO** che in caso di assenza del Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal soggetto incaricato di svolgere le funzioni vicarie;

**DI DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio di valutazione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Soliera, 24/07/2019

IL SINDACO  
Roberto Solomita  
(firmato digitalmente)